

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI NAPOLI

VII SEZIONE CIVILE

Riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati

Dr. Francesco Feo Presidente

Dr. Livia De Gennaro Giudice rel.

Dr Marco Pugliese

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella procedura per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata
promossa da [REDACTED]

[REDACTED] all'uopo autorizzato dal Signor Giudice Delegato Dott. Scoppa con
provvedimento del 02/05/2025 (**doc.01**), rappresentato e difeso in virtù di procura
rilasciata su foglio separato dall'Avv. Roberta Napolitano

istanza N 553/2025 R.G. PU -

Motivi della decisione

letta la domanda presentata dal ricorrente di ammissione alla procedura di liquidazione
controllata ex artt. 66 e 268 e ss. di cui al d. lgs. n. 14 del 2019 e ss. modifiche (CCII);

ritenuto sussistere ex art. 27 CCII la competenza del Tribunale di Napoli;

esaminata la documentazione allegata,

letta la relazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata
a corredo sulla domanda nonché sulla situazione economica, patrimoniale e
finanziaria dei debitori;

preso atto che i proponenti rientrano tra i soggetti rispetto ai quali, per natura,
dimensioni e caratteristiche, è ammissibile l'apertura della liquidazione controllata;



ritenuto che dagli atti risulta che il proponente si trova in una situazione di sovraindebitamento come definita dall'art. 2 lett. c) CCII;

tenuto conto che non risulta la proposizione di domande di accesso alle procedure disciplinate nel Titolo IV CCII;

ritenuti soddisfatti i requisiti di cui agli artt. 268 e 269 C.C.I.I.;

letto l'art. 270 C.C.I.I.;

P.Q.M.

dichiara aperta la liquidazione controllata nei confronti di [REDACTED]

nomina giudice delegato dott Livia De Gennaro

nomina liquidatori della procedura dott. Giuseppina Accurso

ordina ai debitori il deposito entro 7 giorni dell'elenco dei creditori;

assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità,

devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 C.C.I.I.;

ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale;

ordina la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti.

Così deciso il 27.11.25

Il Giudice est.

dr.ssa Livia DE Gennaro

Il Presidente

dr. Francesco Paolo Feo



Sent. n. 224/2025 pubbl. il 05/12/2025

Cron. n. : 9249/2025

Rep. n. 338/2025 del 05/12/2025

Firmato Da: FRANCESCO PAOLO FEO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5acf1fa703891da65c478c6b421f3acd
Firmato Da: DE GENNARO LIVIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3b52b9ae31e9f1785880813f791056fb

